CAMERA DEI DEPUTATI N. **5143**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15 del regolamento)

presentata alla Presidenza il 3 novembre 1998

(Relatore: **BARTOLICH**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 luglio 1998 (v. stampato Senato n. 3280)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREATTA)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RONCHI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(BURLANDO)

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 luglio 1998

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5143 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

BARTOLICH, *Relatore*.

ALLEGATO.

Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari è stato aperto alla firma, e sottoscritto dall'Italia, il 24 settembre 1998 a New York, dopo l'approvazione – da parte della 50ª Assemblea generale – di una Risoluzione che ha adottato il testo del Trattato negoziato a Ginevra in seno alla Conferenza del disarmo. Sono stati così coronati da successo i complessi negoziati che hanno impegnato il foro ginevrino per oltre due anni e mezzo e si è conseguito un obiettivo di portata storica cui la comunità internazionale aspirava da vari decenni.

Scopo del Trattato – sottoscritto sinora da 140 Paesi, incluse le cinque potenze nucleari – è quello di favorire il processo di disarmo nucleare ed ostacolare la proliferazione sia « orizzontale » (numero dei Paesi dotati di tali armi) che « verticale » (sviluppo di ordigni più sofisticati).

Il Trattato, inoltre, completa la normativa internazionale pattizia attualmente in vigore che conviene alcune importanti limitazioni.

Gli esperimenti nucleari sono già vietati ai Paesi aderenti al Trattato di non proliferazione (TNP) del 1968 (con l'eccezione dei cinque Paesi ufficialmente dotati di armi nucleari: Stati Uniti, Russia, Francia, Regno Unito e Cina), ma non ai Paesi che non fanno parte del TNP (tra i quali India, Pakistan ed Israele).

Il Partial Test Ban Treaty (PTBT) del 1963, oltre ad essere sprovvisto di un efficace regime di verifiche, limita il divieto alle sole esplosioni nucleari nello spazio, nell'atmosfera e negli ambienti sottomarini.

Il Treshold Ban Treaty, infine, vieta solo le esplosioni al di sopra dei 150 kilotoni.

Il Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) intende porre rimedio a tali lacune e bandisce le esplosioni nucleari di qualunque portata, da ogni ambiente (anche nel sottosuolo), da parte di tutti i Paesi aderenti. Esso predispone altresì gli strumenti atti a verificare l'osservanza degli obblighi assunti con l'adesione al Trattato.

Si tratta quindi di un accordo, di disarmo e di non proliferazione, che trova il suo precedente solo in un altro strumento internazionale, anch'esso negoziato in seno alla Conferenza del disarmo: la Convenzione per il bando delle armi chimiche. Anche il CTBT prevede, infatti, la costituzione di una organizzazione internazionale, dotata di efficaci poteri di sovranazionalità, incaricata di dare attuazione ad un regime di verifiche intrusivo.

Nel corso dei negoziati, l'Italia ha svolto un ruolo propulsivo, in linea con la radicata convinzione di dover perseguire la causa della pace, del disarmo e della sicurezza internazionale. Il contributo diplomatico, giuridico e tecnico fornito dalla nostra delegazione (per il quale ci siamo avvalsi, in particolare, della nostra esperienza nel campo del rilevamento sismico e radionuclidico) conferma il costante impegno italiano ed è significativo che – in deroga alla prassi della rotazione degli incarichi vigente nel foro ginevrino – al Capo della delegazione italiana sia stato conferito per due anni consecutivi il ruolo di coordinatore e portavoce del Gruppo dei Paesi occidentali.

Il Trattato impone i seguenti obblighi: ogni Stato-Parte è innanzitutto tenuto – ai sensi dell'articolo 1 – a « non effettuare qualsiasi esplosione sperimentale di un'arma nucleare o altra esplosione nucleare ed a vietare e prevenire qualsiasi esplosione nucleare di tale tipo in ogni luogo sotto la sua giurisdizione ed il suo controllo ».

Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del Trattato, viene previsto un dettagliato sistema di verifiche incentrato su quattro elementi:

a) un sistema internazionale di monitoraggio su scala mondiale (assistito da un Centro internazionale per la raccolta e l'elaborazione dei dati) costituito da 321 stazioni di rilevamento di segnali di natura sismica (50 stazioni primarie e 120 ausiliarie), radionuclidica (80 stazioni), idroacustica (11) ed infrasonica (60). Obiettivo del sistema è quello di monitorare l'ambiente atmosferico, marino e sotterraneo al fine di identificare e localizzare eventuali segnali ed operare una discriminazione tra eventi naturali (ad esempio terremoti) ed eventi sospetti (possibili esplosioni nucleari). Una volta ultimato, tale sistema consentirà di rilevare eventi sismici di magnitudo 4,25 (pari ad un'esplosione nucleare di 1 kilotone), localizzandoli entro un'area di 1.000 chilometri quadrati (a titolo esemplificativo si ricorda che i tests USA degli anni '50 erano dell'ordine dei 15-20 kilotoni);

b) un meccanismo di consultazioni (direttamente tra gli Stati Parte o attraverso l'Organizzazione) per chiarire e risolvere ogni questione che potrebbe originare dubbi sull'osservanza degli obblighi previsti dal Trattato;

c) accurate ed intrusive ispezioni nel territorio degli Stati Parte;

d) misure di fiducia e trasparenza su base volontaria, miranti a prevenire possibili malintesi sulla natura degli eventi monitorati (ad esempio, la notifica di eventuali esplosioni di natura chimica pari o oltre le 300 tonnellate di tritolo, utilizzate – in alcuni Paesi – per opere di ingegneria civile).

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi che derivano dal Trattato, verrà istituita un'Organizzazione internazionale, con sede a Vienna, composta da tre organi: la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio esecutivo ed il Segretariato tecnico.

La Conferenza degli Stati Parte sarà composta da un rappresentante per ciascuno Stato aderente al Trattato. Il Consiglio esecutivo sarà formato da 51 Stati, eletti secondo il principio della rotazione e scelti tra sei gruppi geopolitici (Africa; Europa dell'Est; America Latina e Caraibi; Medio Oriente e Asia Meridionale; Nord America ed Europa occidentale; Asia sud-orientale, Pacifico ed Estremo Oriente).

Il Segretariato tecnico si occuperà di tutte le questioni connesse con le attività di verifica.

Ciascuno Stato membro dovrà indicare un'Autorità nazionale che fungerà da punto di contatto con l'Organizzazione e gli altri Stati Parte, dovrà fornire i chiarimenti richiesti, assistere le eventuali missioni ispettive « su sfida » che dovessero aver luogo sul territorio

nazionale, ovvero – a sua volta – presentare richiesta per l'avvio della procedura ispettiva presso un altro Paese.

L'adesione al Trattato comporta per gli Stati firmatari spese particolarmente significative, in ragione della complessità della struttura che verrà costituita per presiedere al controllo degli obblighi internazionali sottoscritti.

Tali spese possono essere catalogate in due tipologie:

A) Il Trattato entrerà in vigore (non prima di due anni dall'apertura alla firma) 180 giorni dopo il deposito delle ratifiche dei 44 Paesi indicati nell'annesso 2 al Trattato (Paesi dotati di capacità nucleare). Tra questi – oltre ai cinque Paesi nucleari ufficiali, all'Italia ed a numerosi Paesi occidentali (che hanno sottoscritto il Trattato il 24 settembre 1996 e si sono impegnati a ratificarlo) – figura anche l'India, che ha manifestato l'intenzione di non aderire a tale strumento internazionale ed è attualmente oggetto di un'azione diplomatica di persuasione da parte dei Paesi occidentali. Prima dell'entrata in vigore del Trattato sono previste tuttavia le riunioni della Commissione preparatoria per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale incaricata di sovrintendere alla sua esecuzione. La Commissione, prima di insediarsi definitivamente a Vienna, si è già riunita a Ginevra per approvare il bilancio relativo agli anni 1996 e 1997. La quota a carico dell'Italia ammonta a dollari USA 9.155 per il 1996 e dollari USA 1.477.813 per il 1997. La notevole differenza tra i due anni è dovuta al fatto che le spese relative al 1996 si riferiscono ai soli costi relativi alle riunioni tenute dalla Commissione preparatoria, mentre la quota relativa al 1997 si riferisce ai costi che dovranno essere sostenuti per la costituzione del Segretariato tecnico (personale, strutture, attrezzature, eccetera). È previsto che nel 1998 gli oneri relativi all'Organizzazione (e la quota a carico dell'Italia) saranno notevolmente più elevati, poichè sul bilancio di tale anno graveranno le spese relative alla messa a punto delle stazioni di monitoraggio del sistema internazionale più sopra descritto (in parte da realizzare ex novo, in parte già esistenti ma da ristrutturare per essere dotate degli elevati standard richiesti).

B) Infine, una volta entrato in vigore il Trattato, verrà costituita – come già accennato – l'Organizzazione internazionale per la proibizione completa degli esperimenti nucleari. Si tratterà di una struttura che – a regime – dovrebbe comportare un rilevante organico incaricato di curare gli aspetti legali-istituzionali dell'Organizzazione e di sovrintendere al regime di verifiche (Centro internazionale dei dati, ispettori, personale addetto alla segreteria, eccetera).

In merito a quanto precede, si ravvisa l'opportunità politica che la procedura di ratifica del Trattato sia completata con la massima sollecitudine. Ciò al fine di dimostrare in sede internazionale il nostro particolare interesse per l'entrata in vigore di un Trattato che rappresenta una tappa storica sulla via del disarmo e della non proliferazione, in conformità con i princìpi e gli obiettivi adottati dalla Conferenza di New York del maggio 1995, durante la quale si è provveduto al riesame e alla definitiva estensione del Trattato di non proliferazione nucleare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che all'articolo 6, comma 1, le parole: « e 6.500 milioni per l'anno 2000 » siano intese nel senso di un'autorizzazione di spesa di 6.500 milioni di lire annue a decorrere dall'anno 2000, e a condizione che l'approvazione finale del provvedimento abbia luogo entro il 31 dicembre 1998, intendendosi gli oneri relativi al 1999 e 2000 coperti a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 1999-2001.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV del Trattato stesso.

ART. 3.

1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del Trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'ambiente, nonché degli enti ed agenzie ad esso collegati.

ART. 4.

1. L'Autorità nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'Ufficio per l'attuazione della Convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a:

a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati parte e stipulare gli accordi di impianto;

b) promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni competenti;

c) presentare annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del Trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;

d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.

ART. 5.

1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo scorta nelle aree da ispezionare in esecuzione degli obblighi del Trattato, nonché ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1998, 6.700 milioni per l'anno 1999 e 6.500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.